



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE**

Prot. n. 22276 del 2 dicembre 2016

Modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti;

VISTA la legge 14 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTI, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 10 del citato decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, i quali dispongono che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con assegnazione del 50 per cento dei proventi affluiti sul predetto capitolo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario;

VISTA la nota prot. 62064 del 22 luglio 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio ha comunicato che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59640/2016, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al capo XVII, è stato istituito il capitolo n. 2474, articolo 12 “Versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni di commercializzazione dell'olio d'oliva e delle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa e dei metodi ad essi attinenti, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, da riassegnare, nella misura del cinquanta per cento, per la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari e per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 10”;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

RITENUTA la necessità di individuare le modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103,

DECRETA

Articolo unico

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è effettuato presso le locali tesorerie dello Stato, sul capo XVII, capitolo n. 2474, articolo 12 “Versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni di commercializzazione dell’olio d’oliva e delle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa e dei metodi ad essi attinenti, ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, da riassegnare, nella misura del cinquanta per cento, per la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari e per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 10”.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito Internet del Ministero.

Roma, 2 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Tomasello

*Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005*